

(N. 2806)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3047)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1953

Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualità di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a' termini della legge 1° settembre 1940, n. 1373, è considerato utile ai fini della pensione.

Art. 2.

All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000 per il pagamento delle pensioni permanenti ed

in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.